

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Gli oneri deducibili e detraibili dell'agricoltore***

di **Luigi Scappini**

Come ogni anno, con l'avvicinarsi del periodo dichiarativo giunge il momento di verificare gli elementi che possono essere **dedotti dal reddito imponibile**.

Come noto, l'esercizio di un'**attività agricola** come individuata all'[articolo 32 Tuir](#), e quindi la **coltivazione del fondo**, la **selvicoltura**, l'**allevamento di animali** e le **attività connesse** come individuate da ultimo con il [D.M. 13.02.2015](#), è produttiva di un **reddito agrario**.

Tale reddito rappresenta una **forfettizzazione** dell'effettiva redditività dell'attività esercitata, essendo costituito il **reddito agrario** *"dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso."*

La **forfettizzazione** comporta l'**impossibilità** di poter **dedurre** dal reddito dichiarato i **costi** sostenuti durante l'esercizio che sono già stati considerati in sede di determinazione dell'estimo catastale; **tuttavia**, l'[articolo 10 Tuir](#), stabilisce che dal reddito complessivo sono **deducibili**, se non sono stati già dedotti in sede di determinazione del singolo reddito, alcuni **oneri** specifici **rimasti a carico** del contribuente.

Per quanto riguarda l'**imprenditore agricolo**, il **comma 1, lett. a)** stabilisce la **deducibilità** dei **contributi** versati ai **consorzi obbligatori** per legge o in dipendenza di provvedimenti della P.A., mentre **esclude** espressamente quella dei **contributi agricoli unificati**. In quest'ultimo caso si deve evidenziare come il divieto riguardi esclusivamente i contributi **versati** per i **lavoratori dipendenti**, mentre rimangono ordinariamente **deducibili** quelli sostenuti per i **componenti la famiglia coltivatrice diretta**. Resta inteso che in questo caso i **contributi** sono **deducibili da parte del soggetto per il quale sono stati versati**.

Il successivo [articolo 15, comma 1, lett. a\), Tuir](#) stabilisce la **detraibilità** degli **interessi passivi** e dei relativi **oneri accessori**, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da **clausole di indicizzazione**, versati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di **prestiti** o **mutui agrari** di ogni specie, nei **limiti** dei **redditi dei terreni dichiarati**.

Tali **interessi** possono essere **detratti in misura pari al 19%**, nel limite, come precisato dalla norma, dei **redditi fondiari dichiarati**.

Ne deriva che gli **interessi detratti non possono superare** la somma dei **redditi dominicali** e agrari **dichiarati rivalutatasi** secondo le disposizioni di legge.

In particolare, a tali redditi si devono applicare in prima battuta le **percentuali rivalutative dell'80 e 70%** e al risultato così ottenuto, **l'ulteriore rivalutazione del 30%**; percentuale applicabile, per effetti di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 909, L. 208/2015](#), **a partire dal 2016**.

In realtà la **prima rivalutazione** non si rende applicabile quando i terreni sono **concessi in affitto a giovani agricoltori** che alla stipula del contratto **non avevano compiuto i 40 anni**. Ne deriva che, a rigor di logica, ai fini del computo del limite di detrazione **non si applicherà la rivalutazione del reddito dominicale**.

Inoltre la **seconda rivalutazione** non viene applicata da parte dei soggetti in possesso della **qualifica di coltivatore diretto o lap** iscritti nella previdenza agricola.

Come confermato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 7/E/2018](#), nel tetto massimo dovranno essere **calcolati** anche gli eventuali **redditi dei terreni** derivanti da **partecipazioni** in società di persone e assimilate. Al contrario, nel calcolo **non** si deve tenere conto dei redditi dei terreni **non derivanti** dall'utilizzo agricolo degli stessi quali, a titolo di esempio, il corrispettivo per la **concessione in affitto per uso non agricolo**.

La **detrazione** spetta solo al **soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario** che, come chiarito nella [circolare 7/E/2018](#), può riguardare *“finanziamenti sia di esercizio che di miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l'ordinamento del credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi tipologia di terreno.”*.

Infine, l'[articolo 16, comma 1-quinquies, Tuir](#), a decorrere dal periodo di imposta 2014, è prevista una **detrazione** dall'imposta lorda, nella misura del 19%, delle spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli lap, **under 35**, iscritti alla previdenza agricola, per il pagamento di **canoni di affitto** dei terreni agricoli.

La detrazione compete in misura pari a **80 euro per ogni ettaro di terreno affittato**, nel limite di **1.200 euro annui**. La detrazione **non** spetta nel caso di terreno **locati** da parte dei **genitori**.

Ai fini della detrazione è necessario, inoltre, che il contratto di affitto sia stipulato in **forma scritta**.

La [circolare 7/E/2018](#) ricorda che, in caso di **incapienza** dell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e delle spese di produzione, per la quota eccedente l'imposta lorda è riconosciuto un **credito d'imposta** secondo le modalità definite nel **D.M. 11.02.2008**.

Gli oneri sopra individuati, tuttavia, per effetto dell'**esenzione Irpef** prevista per il **triennio**

**2017-2019** dall'[articolo 1, comma 44, L. 232/2016](#), non si renderanno deducibili e detraibili da parte dei **coltivatori diretti e lap iscritti alla previdenza agricola**.

